

Pubblicato il 05/03/2019

Sent. n. 389/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 1139 del 2018, proposto da [omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Mercurio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Castrignano del Capo non costituito in giudizio; per l'annullamento dell'ordinanza - ingiunzione n. [omissis], notificata a mani dell'odierno ricorrente in data 29/06/2018, del responsabile dell'Ufficio Tecnico Urbanistica ed Assetto del Territorio - Settore IV - del Comune di Castrignano del Capo; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2019 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

E' impugnato l'epigrafato ordine di demolizione di una struttura in metallo con copertura leggera adibita a pergotenda, avente superficie di mq 39, e una struttura in legno e alluminio in "cannucciata", avente superficie di mq 107, sostenendosi che detti manufatti in realtà concretizzerebbero opere non soggette ad autorizzazione paesaggistica e non aventi rilevanza edilizia, ai sensi del d.lgs.31/2017 e del D.M.2 marzo 2018.

A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito sintetizzate:

Violazione e falsa applicazione dell'art.3 L.241/1990 in combinato disposto con gli artt. 27 c.2, 31 c.2.35 D.P.R.380/2001 richiamati dal provvedimento gravato - violazione e falsa applicazione del DPR 31/2017 - illogicità, insufficienza e carenza di motivazione, nella parte in cui descrivono le opere realizzate sull'area demaniale in concessione - violazione di legge - eccesso di potere.

Nella pubblica udienza del 6 febbraio 2019 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

Con ordinanza cautelare n.544/2018, questa sezione, nell'accogliere parzialmente l'istanza cautelare, ha rilevato che *"il combinato disposto delle disposizioni normative citate, a un sommario esame proprio della fase cautelare, appare far rientrare nel campo dell'edilizia libera, in assenza di autorizzazione paesaggistica (ex art3 c.1 del d.P.R.380/2001), l'installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di "tenda, tenda a pergola, pergotenda, copertura leggera di arredo" - glossario p.50 D.M 2.3.2018 e lett.A.17 del d.P.R.31/2017- e quindi consentire la pergotenda*

realizzata dalla ricorrente di mq.39,00; tuttavia, con riferimento alla struttura di metallo, da un lato il p.46 del glossario del D.M. citato consente la libera realizzazione di pergolati purchè di ridotte dimensioni e dall'altro, il p.53 consente l'installazione di gazebo ma previa comunicazione avvio dei lavori(circostanze non sussistenti con riferimento alla struttura di mq 107 realizzata in metallo”.

Il Collegio ritiene di confermare quanto già espresso nell'ordinanza citata.

Invero, le opere oggetto del provvedimento impugnato riguardano: struttura in metallo con copertura leggera adibita a pergo/tenda avente superficie di mq 39 adiacente al locale bar/ristoro e struttura in legno e alluminio con copertura cannucciata avente superficie di mq 107.

In ordine alla prima struttura, dalla stessa descrizione riveniente dal provvedimento in esame, si evince che la stessa assume le caratteristiche di una pergo/tenda con copertura leggera e di dimensioni non particolarmente rilevanti.

Tale circostanza permette di ritenere la stessa compatibile con la descrizione delle pergotende scaturente dal combinato disposto del glossario p.50 del D.M 2.3.2018(installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di “tenda, tenda a pergola, pergotenda, copertura leggera di arredo) e della lett.A.17 del d.P.R.31/2017(A.17. installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo).

Le citate disposizioni legislative avrebbero quindi consigliato un attento esame della struttura in questione a al fine della verifica della sussumibilità, o meno, della stessa, nell'ambito degli elementi di arredo e riparo dall'irraggiamento solare, rientranti nell'attività edilizia libera.

Del resto, secondo quieti principi giurisprudenziali una pergotenda, ove di limitate dimensioni e non idoneità a creare volume o superficie e, quindi, trasformazione urbanistica del territorio, non richiede il previo rilascio del permesso di costruire, risolvendosi in un mero elemento di arredo esterno, non condividendo la natura e le consistenza degli elementi costitutivi del fabbricato cui pertiene (Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2016 n. 1619);

Si è altresì precisato che l'opera principale è non la struttura di sostegno in sé ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzato ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell'unità abitativa e, ad ogni evidenza, privo delle caratteristiche di consistenza e rilevanza che potrebbero connotarla in termini di componente edilizia di copertura e chiusura (Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 2017 n. 306; sez. VI, 27 aprile 2016 n. 1619; sez. VI, 11 aprile 2014 n. 1777; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 2 luglio 2018 n. 646; TAR Lazio, Roma, sez. II, 22 giugno 2018 n. 7014; TAR Lazio, Roma, sez. II, 22 dicembre 2017 n. 12632).

A ciò aggiungasi che la “pergotenda” “è qualificabile come mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d'uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere all'interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11 aprile 2014, n. 1777).

Nella specie, l'A.C. ha omesso qualsivoglia accertamento e specificazione delle caratteristiche tecniche della struttura suindicata, pur se la stessa, avrebbe potuto essere rappresentare –in presenza delle condizioni testè evidenziate – attività edilizia libera, non soggetta ad autorizzazione paesaggistica.

Da tanto discende la illegittimità, in parte qua, dell'ordine di demolizione stante il rilevato deficit istruttorio e motivazionale.

Con riferimento alla seconda struttura di mq 107, al contrario, la rilevante dimensione della stessa, milita nel ritenerla soggetta a titolo abilitativo.

Ebbene, il manufatto in questione proprio per le sue caratteristiche dimensionali, sfugge al perimetro applicativo della pergotenda e deve pertanto, anche sotto tal profilo, ritenersi asservito al regime del permesso di costruire.

Del tutto irrilevante sia appalesa la s.c.i.a presentata in data 14.6.2018, stante la non corrispondenza delle superfici ivi indicate rispetto a quelle oggetto del provvedimento impugnato.
In definitiva il ricorso deve essere accolto nei limiti e sensi di cui in motivazione, facendo salva ogni eventuale rideterminazione dell'A.C.
Sussistono giustificati motivi (in considerazione del parziale accoglimento del ricorso) per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e sensi di cui in motivazione. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Ettore Manca, Consigliere

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Patrizia Moro

IL PRESIDENTE

Antonio Pasca

IL SEGRETARIO